

ANTIMAFIA: Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 10 giugno 2025, n. 478.

1. Antimafia – Informazione antimafia –Impresa e imprenditore -Presupposti – Mero rapporto parentela – Insufficienza -Ragioni.

1. È illegittima l'informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con soggetto imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non più convivente con la persona destinataria dell'informativa, ne possa influenzare le scelte imprenditoriali. (1).

2. Antimafia – Informazione antimafia - Impresa e imprenditore Presupposti – Sentenza patteggiamento per il reato di bancarotta semplice - Insufficienza – Ragioni.

2. L'informazione antimafia motivata in ragione di una condanna ex art. 444 c.p.p. per il reato di bancarotta semplice, così derubricato rispetto alla contestazione di bancarotta fraudolenta, è illegittima sia in ragione di detta derubricazione che in ragione del rilievo che la c.d. "riforma Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha limitato l'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento. (2).

3. Antimafia – Informazione antimafia Impresa e imprenditore Presupposti – Sentenza patteggiamento ex "riforma Cartabia" -Equiparazione alla sentenza di condanna -Non sussiste -Ragioni.

La riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art. 444 c.p.p., operata dalla c.d. "riforma Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che disciplinano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali "norme diverse da quelle penali", perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, per cui persino in riferimento a uno dei reati ritenuti ostativi, ai sensi dell'art. 67, comma 8, di tale codice (com'è il 416 bis c.p.), la sentenza di patteggiamento non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna. (3).

Il comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p. come sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.Lgs. n. 150 del 2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, prevede che "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

(1) Conformi: In senso analogo Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925 e Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2023, n. 3285 secondo cui in tema di interdittiva antimafia, per quanto attiene, in particolare, ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell'emanazione dell'informazione antimafia solo laddove lo stesso per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del "più probabile che non", che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

(2) Conformi: Quanto al secondo rilievo cfr. nota massima seguente

(3) Conformi: C.g.a., sez. giur., 28 giugno 2023, n. 209, ord; 15 maggio 2023, n. 149, ord.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell'Ufficio territoriale del governo di Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso volto all'annullamento dell'informazione antimafia prot. n. 26972 del 19 giugno 2023 emessa dalla Prefettura di Enna, trasmessa in pari data all'appellante.

2. I fatti rilevanti ai fini del decidere possono essere riassunti nei termini che seguono.

3. Nella comunicazione con cui la Prefettura invitava l'appellante a produrre osservazioni, avendo rilevato elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno società -OMISSIS-, erano state messe in evidenza le seguenti circostanze:

- “-OMISSIS- è figlia di -OMISSIS-”, il quale risultava imputato in un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio;
- “-OMISSIS-, amministratrice della ricorrente, era stata imputata per il reato di bancarotta fraudolenta”;
- “la -OMISSIS- era stata destinataria di “misura di prevenzione collaborativa”, poi revocata con la conseguente adozione di un provvedimento interdittivo”.

4. L'appellante presentava le proprie controdeduzioni senza ottenere l'effetto sperato e la Prefettura adottava il provvedimento interdittivo oggetto della presente impugnazione.

4.1. Veniva confermata quale motivazione del provvedimento prefettizio l'imputazione del signor -OMISSIS- per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis, la predetta condanna per bancarotta della signora -OMISSIS- e, in generale, una scarsa indipendenza dall'influenza paterna della figura dell'amministratrice della ricorrente.

5. Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio l'appellante deduceva i seguenti vizi del provvedimento:

- travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria;
- eccesso di potere sotto forma di irragionevolezza, travisamento e sviamento della causa tipica;
- eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti (mancanza di attualità) – carenza di motivazione;
- mancanza di ogni valutazione in merito all'occasionalità della condotta agevolativa e della conseguente possibilità di applicare le misure di cui all'art. 94-bis del codice antimafia.

6. Nel giudizio di primo grado si costituiva l'amministrazione intimata per resistere al ricorso.

7. Il Tar respingeva il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del grado.

8. Propone appello la parte soccombente in primo grado con motivi che, pur criticando le singole parti della motivazione della sentenza gravata, ripercorrono le argomentazioni difensive del primo grado con la conseguenza che viene devoluto alla cognizione del giudice d'appello l'intero *thema decidendum* già sottoposto alla valutazione del Tar.

9. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita l'amministrazione appellata per chiedere la reiezione del gravame.

10. Alla pubblica udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. L'appello deve essere accolto in ragione della fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, che vengono riproposte con l'atto di appello mediante la puntuale critica ai singoli passaggi motivazionali della sentenza gravata.

12. I motivi, dal I al IV, possono essere trattati congiuntamente data la sovrapponibilità delle argomentazioni difensive che li caratterizzano.

13. Con efficacia dirimente il Collegio ritiene fondata la doglianza con cui si censura il *deficit* motivazionale del provvedimento prefettizio impugnato in quanto lo stesso si ancora a elementi di fatto non idonei a sorreggere il giudizio prognostico negativo nei confronti dell'appellante.

13.1. Il provvedimento del Prefetto assegna particolare, e primario, valore indiziante al fatto che la signora -OMISSIS-, amministratrice unica della società appellante, è *“figlia di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, imputato insieme al fratello -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21. n. -OMISSIS- R.G. GIP e n. -OMISSIS- Dib. instaurato presso la Procura nella Repubblica di Caltanissetta, per associazione per dell'opere di stampo mafioso e riciclaggio...”*.

La difesa dell'appellante ha prodotto la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale penale di Enna il 22 ottobre 2024, la cui motivazione è stata depositata il 18 marzo 2025.

Ovviamente di tale sentenza non può tenersi conto nel presente giudizio, dovendosi ribadire che la legittimità del provvedimento impugnato deve scrutinarsi tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, esaminata attraverso la lente del procedimento se ritualmente svolto.

Il Collegio rileva, tuttavia, che la motivazione del provvedimento impugnato si limita a indicare il rapporto di parentela ritenuto “sconsigliato”, ma non offre indicazioni fattuali che possano far ritenere sussistente un'adeguata concreta ingerenza del padre nell'attività imprenditoriale in atto svolta dall'appellante.

Già in sede procedimentale l'appellante aveva insistito molto nel rimarcare la propria autonomia nella gestione della società in scrutinio che opera, effettivamente, in un settore imprenditoriale differente rispetto a quello del padre.

La difesa sottolinea che l'appellante è *“una donna di 32 anni, ormai diventata esperta nel proprio campo, ora sposata e con una completa indipendenza anche familiare”* che *“non risiede più con il padre, ma in diverso luogo, avendo costituito una propria famiglia”*.

Al fine di evidenziare l'autonomia finanziaria dell'intrapresa economica e l'assenza di ogni capitale sospetto la difesa produce e valorizza i bilanci degli ultimi 5 anni da cui si evince una situazione nella quale – salva la fisiologica variazione di anno in anno – la situazione patrimoniale e debitoria *“rimane senza dubbio in corretto equilibrio, rappresentando il funzionamento di una società integra e priva di anomalie di sorta”*.

Sottolinea la difesa che *“in tale ambito rivestono un ruolo non secondario anche le sovvenzioni pubbliche (che necessitano ovviamente di domande e certificazioni e, ovviamente, generano fisiologicamente più stretti controlli, senza tuttavia che siano mai state rilevate nel corso del tempo*

anomalie di sorta; annualmente vengono presentate le domande AGEA (All. 10), quest'anno in attesa di erogazione per diverse decine di migliaia di euro".

Conclude sul punto la difesa *"Dal descritto quadro, in altre parole, si tratta di un'azienda pienamente operativa ed integra, che di certo non si nasconde ai controlli ed anzi, con normalità, li supera e ottiene (giustamente) le agevolazioni che richiede".*

A fronte di tali elementi oggettivi prospettati, nella loro sostanza, già in sede procedimentale, non deve ritenersi congrua la motivazione del provvedimento impugnato che si limita a ribadire il rapporto di parentela ritenuto "sconsigliato" senza fornire elementi di fatto che possano far sospettare una concreta probabilità che il genitore, da tempo non convivente, possa condizionare le scelte imprenditoriali dell'appellante.

13.2. Infine, in merito al precedente penale relativo al reato di bancarotta il Collegio osserva quanto segue.

Il processo penale è stato definito con la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, ex art. 444 c.p..

In punto di diritto ha più volte ribadito questo Consiglio:

- che, come già affermato con l'ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 149 del 15 maggio 2023, la c.d. *"riforma Cartabia"*, ha limitato l'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento;

- che il comma 1-bis dell'art. 445 c.p. recita: *"La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna"*;

- che la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art.444 c.p.p., operata dalla citata riforma, incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia (art. 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159), costantemente considerate dalla giurisprudenza quali *"norme diverse da quelle penali"* perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell'art. 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia (com'è il 416 bis c.p.), non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna (cfr, CGA, sez. giuris., ord. caut., 28 giugno 2023, n. 209).

Nella presente fattispecie, i fatti in origine contestati all'appellante risultano altresì ridimensionati dalla sentenza di patteggiamento, con cui viene applicato il minimo della pena edittale unitamente al beneficio della sospensione della stessa, beneficio che necessita una positiva valutazione soggettiva dell'imputato.

Occorre altresì rilevare che i fatti cui si riferisce il processo conclusosi con il patteggiamento si inscrivono in un lasso temporale certamente lontano e in una cornice imprenditoriale da cui rimane fuori l'attività dell'appellante oggetto del presente scrutinio.

13.3. Dequotato il valore indiziante degli elementi fattuali ora scrutinati, perde ogni rilevanza il fatto che la società *"-OMISSIS-*", diversa dalla ricorrente, e in un periodo in cui non era amministrata dalla signora *-OMISSIS-*, era prima oggetto di una *"misura di prevenzione collaborativa"*, poi revocata *"per mancato adeguamento"*, con successiva applicazione dell'interdittiva, a prescindere dalle ragioni oggettive (assenza delle risorse economiche necessarie) che avrebbero determinato il *"mancato adeguamento"*, ragioni non ascrivibili, comunque, all'appellante.

14. In conclusione, sono fondati i motivi fin qui scrutinati e, assorbiti i profili di doglianza non esaminati e il V motivo relativo alla delibazione sulle spese del primo grado (*ex se* caducate dall'odierna riforma), l'appello deve essere accolto.

15. In ragione della materia trattata le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante e i soggetti privati nominati nella presente motivazione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giuseppe Chinè, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore